



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"M. GANDHI"**

50145 FIRENZE - Via FRA' G. GOLUBOVICH, 4 - Distretto n° 13  
TEL 055/300581 e 055/316449 FAX 055/ 3425806 - C.F. 94076360489  
e-mail: [fiic812003@istruzione.it](mailto:fiic812003@istruzione.it) ; [fiic812003@pec.istruzione.it](mailto:fiic812003@pec.istruzione.it)  
SITO: <http://www.icsgandhifirenze.gov.it>



Prot. n. 1595/4.1.p.

Firenze, 08/04/2017

All'Albo on-line  
Al Sito Web dell'Istituto  
Sezione Amministrazione  
Trasparente  
Alle Aziende interessate

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE (ex art.17, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.4.2008 n°81 modificato e integrato dal D. lgs 106/2009) NONCHE' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA ED IGIENE SUL LAVORO E DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI, IVI COMPRESO L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D.Lgs. n.50/2016;

**VISTO** il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt.2, 32, 33 e 40;

**VISTA** la legge 24/12/2007, n.244;

**VISTA** la legge n. 241 del 7/08/1990 così come modificata dalla legge 11/02/2005, n.15 e dal D.L.14/03/2005, n35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14/05/2005, n.80;

**VISTO** l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nonché dell'espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro con prot. 996/4.1.P del 01/03/2017;

**DATO ATTO** che, all'esito di un ulteriore esame operato dall'Amministrazione, sono emersi refusi e inesattezze negli atti di gara;

**DATO ATTO** che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non è ancora intervenuta aggiudicazione definitiva;

**RILEVATO CHE** "l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; pertanto, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicato provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 08/03/2011 n.1446)"

**RILEVATO CHE** “ la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vanno all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze si fatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliamo la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avviso di procedimento, come disposto dall’art.13, primo comma. Della L. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Sezione 3 , Sentenza 1 agosto 2011, n.4554);

**RILEVATO CHE** “ la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quanto i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

**DATO ATTO** della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio;

**DATO ATTO** che l’Istituto provvederà al più presto ad indire una nuova Gara, rettificata e integrata sulla base delle evidenze sopra espresse;

**RITENUTO** quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i;

**IN ASSENZA** di posizioni giuridiche consolidate;

## DECRETA

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. Di annullare d’ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, la procedura di “Selezione per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nonché dell’espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro con prot. n. 996/4.1.P del 01/03/2017 e di tutti gli atti correlati e conseguenti, ivi compreso l’atto di aggiudicazione provvisoria;
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. Di informare tutte le Aziende interessate, direttamente e formalmente del contenuto del presente provvedimento;
4. Di indire al più presto una nuova Gara, rettificata ed integrata sulla base delle evidenze sopra espresse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Di Rocco

